



Ordinanza dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori concernente la sorveglianza delle imprese di revisione (Ordinanza sulla sorveglianza ASR, OS-ASR)

Modifica del 18 novembre 2022

*L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR)
ordina:*

I

L'ordinanza del 17 marzo 2008¹ sulla sorveglianza ASR è modificata come segue:

Art. 2 Standard svizzeri di revisione contabile

I conti annuali e i conti di gruppo allestiti in conformità al Codice delle obbligazioni (CO)² oppure in conformità a una delle seguenti raccomandazioni e disposizioni contabili sono verificati secondo gli standard svizzeri di revisione contabile dell'associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari «Expertsuisse» (SR-CH), riconosciuti dall'autorità di sorveglianza:

- a. le raccomandazioni sulla presentazione dei conti della Fondazione per le raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC);
- b. le disposizioni sulla presentazione dei conti dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) per banche e società di intermediazione mobiliare (art. 25–42 dell'ordinanza del 30 aprile 2014³ sulle banche); o
- c. le disposizioni sulla presentazione dei conti della FINMA per gli investimenti collettivi di capitale (art. 91 della legge del 23 giugno 2006⁴ sugli investimenti collettivi di capitale).

Art. 3 cpv. 3

³ I conti annuali e i conti di gruppo di società con sede in Svizzera allestiti in conformità a principi contabili esteri sono verificati anche secondo gli SR-CH.

1 RS 221.302.33
2 RS 220
3 RS 952.02
4 RS 951.31

Art. 4 cpv. 1

¹ I servizi di revisione secondo l'articolo 2 lettera a numero 1 della legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR) di società con sede in Svizzera che non hanno per oggetto la verifica di un conto annuale o di un conto di gruppo (revisioni speciali) sono verificati secondo gli SR-CH e gli standard svizzeri di revisione di Expertsuisse (SR).

Art. 5 Misure di assicurazione della qualità interna all'impresa

¹ Le imprese di revisione che effettuano servizi di revisione secondo l'articolo 2 lettera a numero 1 LSR⁶ e applicano gli SR-CH e gli SR assicurano la qualità dei loro servizi di revisione secondo le disposizioni dello Standard svizzero di controllo della qualità 1 (ISQC-CH 1).

² Le imprese di revisione che applicano gli standard di revisione dell'IAASB per la verifica di conti annuali e conti di gruppo assicurano la qualità dei loro servizi di revisione sia secondo lo ISQC-CH 1 sia secondo gli standard internazionali di gestione della qualità «International Standards on Quality Management 1 e 2» (ISQM 1 e 2).

Art. 6 Pubblicazione degli standard riconosciuti per la revisione
e l'assicurazione della qualità

L'autorità di sorveglianza pubblica un elenco degli standard riconosciuti per la revisione e l'assicurazione della qualità.

Art. 6a Standard di revisione per la verifica secondo le leggi
sui mercati finanziari

Quando forniscono servizi di revisione secondo l'articolo 2 lettera a numero 2 LSR⁷, le società di audit si attengono ai principi di verifica emanati o riconosciuti dalla FINMA.

⁵ RS 221.302

⁶ RS 221.302

⁷ RS 221.302

II

L'allegato all'ordinanza del 14 novembre 2008⁸ sui dati ASR è modificato secondo la versione qui annessa:

N. 1.2

Il quinto comma è sostituito dalla versione qui annessa:

Categorie di dati non accessibili al pubblico	Portata dell'accesso
...	
<i>1.2 Dati contenuti nei documenti allegati alla domanda</i>	
Estratto attuale del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA conformemente alla legge del 17 giugno 2016 ⁹ sul casellario giudiziale (rilasciato non più di tre mesi prima della data di presentazione della domanda) ed eventualmente le sentenze cui si fa riferimento; le persone domiciliate da più di due anni all'estero devono presentare un estratto o attestato corrispondente dello Stato di domicilio	A
...	

N. 2.4

Il terzo comma è sostituito dalla versione qui annessa:

Categorie di dati non accessibili al pubblico	Portata dell'accesso
...	
<i>2.4 Dati supplementari contenuti nei documenti allegati dalle imprese di revisione che presentano domanda di abilitazione a esercitare la funzione di impresa di revisione sotto sorveglianza statale</i>	
Lista dei membri appartenenti all'organo superiore di direzione o di amministrazione nonché all'organo di gestione, indicandone cognome, nome, domicilio, luogo d'origine, data di nascita, professione ed eventuale numero di registro; per i membri non abilitati a esercitare la funzione di revisore o perito revisore va prodotto anche un estratto del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA conformemente alla legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni e fallimenti (entrambi rilasciati non più di tre mesi prima della data di presentazione della domanda)	A
...	

⁸ RS 221.302.32
⁹ RS 330; RU 2022 600

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 15 dicembre 2022.

² La modifica dell'allegato all'ordinanza del 14 dicembre 2008¹⁰ sui dati ASR (cifra II) entra in vigore il 23 gennaio 2023.

18 novembre 2022

In nome dell'Autorità federale di sorveglianza
dei revisori:

La presidente del consiglio di amministrazione,
Wanda Eriksen-Grundbacher

La vicepresidente del consiglio di amministrazione,
Sabine Kilgus

¹⁰ RS 221.302.32